

20 NORME IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA DELOCALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E ALLA DISMISSIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.

Art. 1. (Finalità)

1. Con la presente legge la Regione ..., nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale e dell'ordinamento dell'Unione Europea nonché dello Statuto regionale e delle direttive europee in materia di delocalizzazioni, riconoscendo il diritto al lavoro di ogni donna e ogni uomo, contribuisce alla promozione dell'occupazione e alla sua qualità, collabora inoltre alla salvaguardia dei livelli occupazionali sul territorio ... e alla tutela dai rischi di delocalizzazione industriale e di dismissione di attività produttive.

2. La Regione ... riconosce il ruolo rilevante delle imprese nello sviluppo economico e sociale del territorio, e favorisce l'insediamento delle stesse promuovendone la capacità di innovazione, la qualificazione e la diversificazione delle produzioni, l'aumento e la qualità dei posti di lavoro e la loro stabilità, l'incremento del reddito e le condizioni di sicurezza.

3. Promuove con le imprese, forme contrattuali vincolanti finalizzate all'erogazione di contributi economici a titolo d'incentivo o finanziamento.

4. Definisce criteri di progressività per il riconoscimento di erogazioni economiche alle imprese, considerando come principi fondamentali i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro, il rispetto e la tutela dell'ambiente, la valorizzazione dell'occupazione femminile nonché di persone in condizione di svantaggio sociale.

5. La Regione ..., di concerto con province e comuni, favorisce e promuove forme di costituzione societarie di tutela sociale assicurando forme di contribuzioni alle lavoratrici e ai lavoratori al fine di favorire percorsi di autoimprenditorialità collettiva.

Art. 2. (Applicazione della norma)

1. La presente norma si applica a tutte le imprese italiane ed estere che, con stabilimenti insediati sul territorio regionale, beneficiano di somme erogate a titolo di incentivo o di finanziamento a sostegno dell'occupazione o dell'imprenditorialità.

Art. 3. (Revoca dei contributi pubblici)

1. Le somme erogate a titolo di incentivo, finanziamento o di sostegno all'occupazione, a qualunque titolo erogato dalla Regione Piemonte alle imprese, verranno da queste restituite, con gli interessi legali, in caso di delocalizzazione degli impianti produttivi o anche di parte della produzione all'estero, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite cessione di ramo d'azienda o attività produttive dalla stessa appaltate ad aziende terze, se a questa consegue riduzione del personale dell'azienda in questione.

2. La restituzione delle somme di cui sopra, avviene anche in caso di:

- a) mancato mantenimento delle unità produttive per almeno venticinque anni dall'erogazione del contributo;
- b) mancata applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

3. Nel caso si verifichino danni ambientali e conseguenti bonifiche atte al risanamento territoriale, gli importi da rimborsare alla Regione, saranno maggiorati delle somme necessarie per il ripristino del territorio.

4. Se l'erogazione dei contributi non è stata ancora liquidata agli aventi diritto, la procedura stessa verrà sospesa nel caso si verifichino le fattispecie previste ai commi 1, 2 e 3.

Art. 4. (Contratti di insediamento)

1. Gli incentivi alle imprese che si accingono a insediarsi sul territorio ..., sono accompagnati da obblighi contrattuali d'insediamento.

2. I contratti tra imprese e Regione ... sono condizione imprescindibile per l'erogazione dei contributi pubblici e contengono:

- a) il piano industriale e di sviluppo dell'impresa;
- b) l'impegno al mantenimento della/e unità produttiva/e per almeno anni 25 dall'insediamento;
- c) l'assunzione della responsabilità sociale dell'impresa, intesa quale l'integrazione delle problematiche sociali e ambientali nelle attività produttive e commerciali e nei rapporti con i soggetti che possono interagire con le imprese medesime;
- d) l'assunzione dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato o l'impegno alla stabilizzazione entro tre mesi dall'avvio dell'attività;
- e) il Piano di Sicurezza previsto dal [decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626](#) (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro);
- f) il metodo di verifica, di concerto con le amministrazioni locali, atto all'individuazione di iniziative di cui alla lettera c), finalizzate alla realizzazione di strutture di utilità sociale.²⁰

3. Gli incentivi sono revocati nel caso in cui l'impresa realizzi interventi diversi da quelli ammessi; gli incentivi medesimi previsti dai contratti di insediamento sono sospesi altresì nel caso di violazioni accertate; sono revocati in caso di mancata applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

4. In deroga ai criteri definiti al comma 2, lettera b), la revoca degli incentivi non avrà luogo nel caso di gravi e comprovati motivi che saranno valutati dalla Regione e che prevedano lo spostamento della/e unità produttiva/e esclusivamente nell'ambito della provincia di appartenenza o nell'ambito di una distanza non superiore a 20 km rispetto all'ubicazione dello stabilimento, fermo restando il vincolo ineludibile all'aumento e/o al mantenimento dei livelli occupazionali.

5. Relativamente alle disposizioni di cui al comma 4, la Regione seguirà il processo di trasferimento e nuovo insediamento verificando l'applicazione dei criteri definiti dal presente articolo.

Art. 5. (Entità e criteri per l'accesso ai contributi)

1. La Giunta Regionale entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, determinerà criteri e modalità di erogazione di tutti i contributi, regionali e/o nazionali la cui erogazione è delegata alla Regione a qualunque titolo e forma, alle imprese sul proprio territorio definendo criteri di progressività dell'entità dell'incentivo stesso, sulla base dell'assunzione a tempo indeterminato di persone svantaggiate

Art. 6. (Verifica in itinere)

1. Le imprese che sottoscrivono contratti d'insediamento con la Regione Piemonte, sono tenute a documentare annualmente lo stato di attuazione dei piani di sviluppo.

2. L'eventuale inosservanza delle disposizioni definite dai contratti di insediamento per qualunque motivo, dovrà essere comunicata entro 15 giorni alla direzione regionale competente, la quale valuterà la persistenza delle condizioni per il mantenimento del contributo erogato o la sospensione di erogazioni in corso.

3. In qualsiasi momento possono essere disposti dalla Regione ispezioni e controlli, anche a campione tramite propri funzionari e agenti della Guardia di Finanza, in relazione agli incentivi erogati allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 7. (Base economica)

1. A copertura e sostegno degli interventi di cui all'articolo 7, sono utilizzati i contributi e incentivi economici eventualmente ottenuti dalle imprese e restituiti con le modalità definite dalla presente legge.

Art. 8. (Modalità di restituzione dei contributi)

1. La restituzione dei contributi e/o incentivi economici ai sensi della presente legge, avverrà con le modalità riportate di seguito:

- a) con soluzioni di sostegno alla disoccupazione;
- b) con sostegni economici e formativi per la riallocazione in altre attività sul territorio atte al riassorbimento di tutte le maestranze;
- c) con la restituzione monetaria entro un anno delle erogazioni ricevute.

Art. 9. (Vincoli alla destinazione d'uso delle aree produttive / industriali)

1. Le aree destinate ad attività produttive ed industriali non possono avere una destinazione diversa da quella attuale per almeno quindici anni dall'approvazione della presente legge; i comuni sono pertanto obbligati ad apportare modifica automatica agli strumenti di pianificazione e programmazione del territorio stabilendo quale vincolo gravante su dette aree la loro esclusiva destinazione d'uso a tali finalità.

2. In caso di cessione di impresa, di cessazione, anche parziale, di attività produttiva, di fallimento, di delocalizzazione e trasferimento dell'impresa, di cessione di ramo d'azienda o di qualsiasi altro evento che possa comportare riduzione dei livelli occupazionali di un determinato territorio, il vincolo urbanistico di cui sopra è esteso a 20 anni dal momento in cui si manifesta l'evento stesso.

3. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone devono essere espressamente richiamati i vincoli di cui al primo e al secondo periodo, pena la nullità dell'atto.

4. Sono consentiti cambi di destinazione d'uso soltanto nel caso in cui l'impresa che decida il trasferimento apra una nuova unità produttiva nel medesimo comune o nel raggio di 20 km rispetto all'ubicazione dell'unità produttiva già in essere, e che tale nuova apertura consenta l'impiego di tutte i dipendenti dell'unità produttiva trasferita.

Articolo 10. (acquisizione di aree dismesse per il perseguimento di finalità occupazionali e industriali)

1. In caso di delocalizzazione produttiva, le aree di cui all'articolo 9, con i relativi impianti produttivi e gli immobili ad essi asserviti o complementari, possono essere espropriate, ai sensi della legislazione vigente in materia di esproprio per pubblica utilità, da parte di società pubbliche regionali appositamente costituite per consentire interventi di reindustrializzazione per il perseguimento di finalità occupazionali e industriali.

Art. 11. (Verifica di applicazione delle legge)

1. La Giunta Regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale in merito allo stato di attuazione della presente legge.